

Articolo 25 , commi 16 bis e 16 ter del vigente CCPL del personale del comparto ATA e assistenti educatori, insegnanti e coordinatori pedagogici della scuola dell'infanzia, insegnanti della formazione professionale: indicazione per l'applicazione del prolungamento d'orario prima dell'avvio dell'anno scolastico e delle variazioni in corso d'anno della consistenza oraria del contratto del personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali, assunte a tempo indeterminato a tempo parziale

Determinazione n. 75 del 13/08/2019

Articolo 25 , commi 16 bis e 16 ter del vigente CCPL del personale del comparto ATA e assistenti educatori, insegnanti e coordinatori pedagogici della scuola dell'infanzia, insegnanti della formazione professionale: indicazione per l'applicazione del prolungamento d'orario prima dell'avvio dell'anno scolastico e delle variazioni in corso d'anno della consistenza oraria del contratto del personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali, assunte a tempo indeterminato a tempo parziale.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 75 DI DATA 13 Agosto 2019

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

OGGETTO:

Articolo 25 , commi 16 bis e 16 ter del vigente CCPL del personale del comparto ATA e assistenti educatori, insegnanti e coordinatori pedagogici della scuola dell'infanzia, insegnanti della formazione professionale: indicazione per l'applicazione del prolungamento d'orario prima dell'avvio dell'anno scolastico e delle variazioni in corso d'anno della consistenza oraria del contratto del personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali, assunte a tempo indeterminato a tempo parziale.

RIFERIMENTO : 2019-S166-00125

Pag 1 di 4

Num. prog. 1 di 8

IL DIRIGENTE

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 896 di data 14 giugno 2019 con la quale sono state approvate le direttive all'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziante (A.P.Ra.N.), concernenti la modifica del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale ausiliario tecnico e

amministrativo (ATA) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, del personale insegnante degli istituti provinciali di formazione professionale, in materia di variazioni dell'orario di lavoro del personale insegnante delle scuole dell'infanzia a tempo indeterminato assunto a tempo parziale;

visto l'ipotesi di accordo di modifica dell'art. 25 del del CCPL del personale ausiliario tecnico e amministrativo (ATA) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, del personale insegnante degli istituti provinciali di formazione professionale, sottoscritto in data 10

luglio;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1110 di data 29 luglio 2019 "Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo di data 10 luglio 2019 concernente la modifica del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale ausiliario tecnico e amministrativo (ATA) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, del personale insegnante degli istituti provinciali di formazione professionale, in materia di variazioni dell'orario di lavoro del personale insegnante delle scuole dell'infanzia a tempo indeterminato assunto a tempo parziale";

visto l'accordo di modifica del CCPL del personale del comparto ATA e assistenti educatori, insegnanti e coordinatori pedagogici della scuola dell'infanzia, insegnanti della formazione professionale sottoscritto in data 30 luglio 2019 ed in particolare l'articolo 2 che ha aggiunto i commi 16 bis e 16 ter all'art. 25 "Rapporto di lavoro a tempo parziale" del CCPL 17.10.2003;

visto l'art. 25, comma 16 bis del CCPL vigente che prevede che per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, in via sperimentale, non operi il vicolo di cui al comma 16 relativo alla durata non inferiore a trenta giorni degli spezzoni orari che possono essere richiesti al personale insegnante della scuola dell'infanzia reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale;

visto l'art. 25, comma 16 ter del CCPL vigente che prevede che al personale insegnante della scuola dell'infanzia reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale, prima dell'avvio dell'anno scolastico e successivamente alla conclusione delle operazioni di mobilità e di immissione in ruolo relative al personale insegnante della scuola dell'infanzia, possono essere offerti prolungamenti dell'orario fino al tempo pieno, compatibili con l'organizzazione scolastica, per una durata non superiore al termine dell'attività didattica riferito al medesimo anno scolastico.

visto la determinazione del Dirigente del Servizio personale della scuola e attività contabili n. 108 di data 02 settembre 2014 "Art. 25, comma 16, del vigente CCPL del personale del comparto Ata e assistenti educatori, insegnanti e coordinatori pedagogici della scuola dell'infanzia, insegnanti della formazione professionale: indicazioni per l'applicazione delle variazioni in aumento in corso di anno scolastico della consistenza oraria del contratto del personale insegnante delle scuole per l'infanzia provinciali assunto a tempo indeterminato a tempo parziale, come modificata dalla determinazione n. 111 di data 09 novembre 2017;

vista la nota dell'Ufficio Infanzia di data 27 novembre 2017 riguardante le indicazioni per l'applicazione delle variazioni in aumento in corso d'anno scolastico della consistenza oraria del contratto del personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali assunto a tempo indeterminato a tempo parziale.

RIFERIMENTO : 2019-S166-00125

Pag 2 di 4

Num. prog. 2 di 8

DETERMINA

1. di approvare, in applicazione dell'art. 25, commi 16, 16 bis e 16 ter, del vigente CCPL del personale del comparto Ata e assistenti educatori, insegnanti e coordinatori pedagogici della scuola dell'infanzia, insegnanti della formazione professionale, così come da ultimo modificato con accordo siglato in data 30 luglio 2019, le modalità di prolungamento dell'orario - prima dell'avvio dell'anno scolastico - e di variazione in aumento in corso di anno scolastico della consistenza oraria del contratto del personale insegnante della scuola dell'infanzia reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale, di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, modifica ed integra i criteri, le condizioni e modalità di variazione in aumento in corso di anno scolastico

della consistenza oraria del contratto del personale insegnante della scuola dell'infanzia reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale, approvati con determinazione del Dirigente del Servizio personale della scuola e attività contabili n. 108 di data 2 settembre 2014, come modificata dalla determinazione del Dirigente del Servizio Reclutamento e gestione personale della scuola n. 111 di data 09 novembre 2017;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Internet sul sito www.vivoscuola.it;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Dirigente dell'Unità di missione semplice scuola o servizi infanzia, nonché ai Circoli di coordinamento delle scuole provinciali per l'infanzia.

RIFERIMENTO : 2019-S166-00125

Pag 3 di 4 FP - GCL - GP - RG

Num. prog. 3 di 8

001 Allegato A)

Elenco degli allegati parte integrante LA DIRIGENTE

Francesca Mussino RIFERIMENTO : 2019-S166-00125

Pag 4 di 4

Num. prog. 4 di 8

Allegato parte integrante Allegato "A"

Indicazioni per l'applicazione dei commi 16, 16 bis e 16 ter dell'art. 25 del CCPL vigente, relativi al prolungamento orario, prima dell'avvio dell'anno scolastico e alle variazioni in aumento - in corso d'anno - della consistenza oraria del contratto di lavoro del personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali assunto a tempo indeterminato a tempo parziale.

Premessa Con la sottoscrizione dell'Accordo di modifica del CCPL del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, per personale insegnante degli istituti provinciali di formazione professionale, in materia di variazione dell'orario di lavoro del personale insegnante delle scuole dell'infanzia a tempo indeterminato assunto a tempo parziale, avvenuta il 30 luglio 2019, dopo il comma 16 dell'art. 25 "Rapporto di lavoro a tempo parziale" del CCPL 17.10.2003 che recita:

"16. Nei confronti del personale insegnante della scuola dell'infanzia reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale, può essere inserita nel contratto individuale di lavoro la possibilità di richiedere al dipendente una variazione in aumento in corso d'anno scolastico della consistenza lavorativa fino al tempo pieno. La possibilità opera a richiesta dell'Amministrazione ed è subordinata al consenso espresso in forma scritta del dipendente. La richiesta risponde a necessità di copertura di spezzoni orari di durata non inferiore a trenta giorni e vale fino al permanere della necessità con conseguente ripristino, al venir meno di questa e comunque non oltre la conclusione delle attività didattiche, della consistenza originaria del contratto individuale.", sono stati inseriti i seguenti commi:

"16bis. Per gli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021, in via sperimentale, non opera il vincolo di cui al comma 16 relativo alla durata non inferiore a trenta giorni degli spezzoni orari che possono essere richiesti al personale insegnante della scuola dell'infanzia reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale. A conclusione del biennio sperimentale 2019-2021, l'Amministrazione valuta gli esiti della sperimentazione. All'esito di tale valutazione, fermo restando che la deroga al vincolo opera limitatamente al periodo di sperimentazione, le parti si riuniranno per concordare la conferma o il superamento definitivo del suddetto vincolo temporale."

"16ter. Al personale insegnante della scuola dell'infanzia reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale, prima dell'avvio dell'anno scolastico e successivamente alla conclusione delle operazioni di mobilità e di immissione in ruolo relative al personale insegnante della scuola dell'infanzia, possono essere offerti prolungamenti dell'orario fino al tempo pieno, compatibili con l'organizzazione scolastica, per una durata non superiore al termine dell'attività didattica riferito al medesimo anno scolastico. I prolungamenti offerti possono avere consistenza complessiva non superiore a 12,5 ore settimanali corrispondenti a esigenze del servizio scolastico autorizzate presso la scuola d'infanzia sede dell'insegnante reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale.

L'accettazione scritta da parte dell'insegnante del prolungamento offerto comporta, fino al permanere della necessità che ha dato titolo all'integrazione e comunque entro e non oltre il termine dell'attività didattica, una

variazione temporanea della consistenza oraria di lavoro fino e non oltre all'orario a tempo pieno. Al termine del periodo di prolungamento orario è ripristinato l'orario di lavoro ridotto del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale."

Num. prog. 5 di 8

Indicazioni applicative Art. 25 comma 16 ter CCPL - prolungamento orario prima dell'avvio dell'anno scolastico (prima delle assunzioni a tempo determinato con il c.d. sistema della "Chiamata Unica").

L'art. 25 comma 16 ter CCPL prevede la possibilità di offrire, all'insegnante assunto a tempo indeterminato a tempo parziale in effettivo servizio, prolungamenti dell'orario fino al tempo pieno, qualora tali prolungamenti risultino compatibili con l'organizzazione della scuola e rispondano ad esigenze del servizio scolastico.

I prolungamenti possono avere consistenza oraria non superiore alle 12,5 ore settimanali e comunque fino e non oltre il tempo pieno.

Trattandosi di una variazione temporanea dell'orario di lavoro, al termine del periodo di prolungamento orario è ripristinato l'orario di lavoro previsto dal contratto individuale.

L'offerta relativa al prolungamento orario prima dell'avvio dell'anno scolastico deve riguardare frazioni di posti presenti nella scuola dell'infanzia sede dell'insegnante reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale e disponibili per l'intero anno scolastico (ossia posti disponibili dal 01/09 al 30/06 e nelle scuole a calendario turistico dal 01/10 al 31/05 e dal 01/07 al 31/08).

Il prolungamento orario deve essere accettato espressamente dall'insegnante, mediante la sottoscrizione di un apposito modello.

Se vi sono due o più insegnanti assunti a tempo indeterminato a tempo parziale nella stessa scuola a cui possono essere offerti prolungamenti temporanei dell'orario di lavoro, per definire l'ordine di offerta si fa ricorso all'ordine di posizione nella graduatoria di assunzione a tempo indeterminato, approvata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1650 del 18 agosto 2006.

In sintesi, prima dell'avvio dell'anno scolastico e delle assunzioni a tempo determinato mediante il sistema della "Chiamata unica", all'insegnante assunto a tempo indeterminato a tempo parziale che risulti in effettivo servizio, possono essere offerti i seguenti prolungamenti orari:

1. frazioni orarie su sezioni ridotte o sotto dimensionate;
2. completamenti part time;
3. frazioni orarie su sezioni con competenza linguistica, purché l'insegnante risulti in possesso del titolo di conoscenza linguistica;
4. frazioni orarie su sezioni Montessori, purché l'insegnante risulti in possesso del diploma di differenziazione didattica Montessori;
5. frazioni orarie su posti supplementari, su cui non risulta avere diritto di continuità

l'insegnante che ha seguito il bambino l'anno precedente. Nel caso di più insegnanti assunte a tempo indeterminato a tempo parziale nella stessa scuola, si offre il prolungamento orario con precedenza all'insegnante che eventualmente risulti in possesso del titolo di specializzazione; a parità di titoli, si segue il criterio dell'ordine di graduatoria. La presente disposizione e la conseguente deroga al possesso del titolo di specializzazione si applica fino alla riapertura delle graduatorie per l'assunzione del personale insegnante a tempo determinato.

Non è invece possibile frazionare i posti con consistenza oraria pari alle 25 ore.

Art. 25 comma 16 e comma 16 bis CCPL - integrazione oraria in corso d'anno.

L'applicazione di tale previsione contrattuale si attua con modalità differenti a seconda che il posto risulti o meno disponibile fino alla fine dell'anno scolastico.

Num. prog. 6 di 8

In via preliminare si ribadisce che, trattandosi di applicazione di una clausola elastica, le eventuali integrazioni orarie possono essere offerte solo alle insegnanti in effettivo servizio. Tale strumento di flessibilità risponde, infatti, a specifiche esigenze dell'Amministrazione, finalizzate ad agevolare le sostituzioni di insegnanti temporaneamente assenti dal servizio.

Disponibilità di posti di durata fino alla fine dell'anno scolastico.

Ad avvio dell'anno scolastico e in corso d'anno, le eventuali disponibilità di posti di durata fino alla fine dell'anno scolastico possono essere proposte, purché compatibili con l'organizzazione della scuola, al personale insegnante assunto a tempo indeterminato a tempo parziale.

In particolare, possono essere offerti i posti interi o frazionati di sezione, di sezione con competenza linguistica, supplementare o Montessori; in riferimento ai posti su sezione con competenza linguistica e posti Montessori, l'offerta deve essere rivolta solo alle insegnanti in possesso del titolo che accerta la conoscenza della lingua o del diploma di differenziazione didattica Montessori.

La possibilità di frazionare i posti a 25 ore settimanali e di riorganizzare il servizio scolastico opera solo nel caso in cui il posto risulti effettivamente disponibile fino alla fine dell'anno scolastico (fino al 30/06).

Integrazione oraria per assenza di personale in corso d'anno.

(deroga sperimentale nel biennio 2019-20/2020-21 al vincolo temporale dei 30 giorni di assenza per integrazione oraria)

In corso d'anno, è possibile procedere all'integrazione oraria in caso di assenza di personale insegnante, se questa risulta compatibile con l'organizzazione scolastica, nel rispetto delle disposizioni generali richieste per dar corso alle supplenze e della disciplina vigente in materia di assunzioni a tempo determinato per sostituzioni del personale assente dal servizio.

Quanto disposto dal comma 16 e dal comma 16 bis dell'art. 25 CCPL deve essere, infatti, coordinato con le altre modalità di copertura di personale assente che vede coinvolto anche il personale a tempo determinato (a orario ridotto) già in servizio e l'eventuale possibilità di assunzioni a tempo determinato per scorrimento e chiamata dalle graduatorie di circolo per le assunzioni a tempo determinato del personale insegnante delle scuole dell'Infanzia o dagli elenchi del fuori graduatoria.

Nel caso di assenza breve fino a 30 giorni, relativa a posti presenti nella scuola sede dell'insegnante assunto a tempo indeterminato a tempo parziale, si procede a integrare l'orario allo stesso, previa accettazione espressa. Rientrano nella possibilità di integrazione oraria, in ragione della necessità di assicurare al meglio il funzionamento del servizio scolastico in caso di assenze brevi, tutti i fabbisogni orari riferibili a tali tipi di assenza.

Stante la brevità dell'assenza e la necessità di garantire il funzionamento della scuola, possono essere offerti al personale insegnante assunto a tempo indeterminato a tempo parziale, senza titolo, integrazioni orarie anche su posti supplementari, di sezione con competenza linguistica e Montessori.

In caso di più assenze dello stesso insegnante che si susseguano, sarà cura del Coordinatore pedagogico valutare la possibilità di prorogare o confermare l'integrazione oraria, tenendo conto del tipo posto e della durata dell'assenza, nonché delle esigenze dell'organizzazione scolastica.

Nel caso di assenza di durata superiore ai 30 giorni relativa a frazioni di posto presenti nella scuola, si può procedere ad integrare l'orario all'insegnante assunto a tempo indeterminato a tempo parziale, per la durata corrispondente al fabbisogno di copertura.

Num. prog. 7 di 8

L'offerta di integrazione oraria, in caso di assenze superiori ai 30 giorni, deve tuttavia tener conto dell'organizzazione generale del servizio scolastico e del funzionamento delle singole scuole, nonché di un sistema provinciale generale e di un quadro scolastico che valorizza la presenza di personale in possesso di titoli di specializzazione allorché si debba rispondere a fabbisogni legati a posti supplementari ed a personale in possesso della competenza certificata allorché si coprano posti di sezione con competenza linguistica e a metodologia montessoriana.

In tali casi, per poter procedere al prolungamento dell'orario del personale assunto a tempo indeterminato a tempo parziale è necessario, quindi, che l'insegnante:

- disponga della competenza linguistica certificata, per posti di sezione con competenza linguistica;
- disponga del titolo di specializzazione sul sostegno, per posti di insegnante supplementare;
- disponga del titolo di differenziazione didattica in metodo Montessori, per posti in sezioni montessoriane.

Se l'insegnante assunto a tempo indeterminato a tempo parziale non risulta in possesso delle competenze o certificazioni necessarie, si fa ricorso alle ordinarie modalità di copertura della supplenza con priorità ad insegnanti a tempo determinato in servizio nella singola scuola e, di seguito, scorrimento delle graduatorie per la assunzioni a tempo determinato del personale insegnante delle scuole dell'infanzia e degli elenchi del fuori graduatoria fino all'individuazione dell'avente diritto.

Qualora non si riesca comunque ad individuare l'avente diritto - al solo fine di garantire l'erogazione del servizio scolastico - vi è la possibilità di attribuire l'integrazione oraria a personale privo delle competenze o certificazioni previste.

Si ribadisce che per l'applicazione dell'art. 25, comma 16 e 16 bis CCPL, l'insegnante deve accettare

espressamente l'integrazione oraria mediante la sottoscrizione di un apposito modello; al termine dell'integrazione è ripristinato l'orario di lavoro ridotto del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale. L'integrazione oraria può essere offerta solamente al personale in effettivo servizio nel momento in cui si genera il fabbisogno orario da coprire.

Se vi sono due o più insegnanti assunte a tempo indeterminato a tempo parziale nella stessa scuola a cui possono essere offerti prolungamenti temporanei dell'orario di lavoro, per definire l'ordine di offerta si fa ricorso all'ordine di posizione nella graduatoria di assunzione a tempo indeterminato, approvata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1650 del 18 agosto 2006.

Num. prog. 8 di 8